



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

ALLEGATO TECNICO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2014
Accordo del 14 gennaio 2014

CIG IN DEROGA

1. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA (punto 5.2)

Tutte i datori di lavoro/impresе che intendono ricorrere alla CIG in deroga dovranno presentare l'istanza alla Regione Puglia. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informativo SINTESI entro il 20mo giorno dall'inizio della sospensione lavorativa.

Con esclusivo riferimento al mese di gennaio 2014 il termine ultimo per la presentazione della domanda su Sintesi, deve intendersi il giorno 31 gennaio 2014. Non sono ammesse le istanze presentate su modulistica e con modalità differenti da quanto previsto dall'Accordo.

Come previsto dal Verbale di Accordo, i provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

Con esclusivo riferimento al mese di gennaio 2014, le richieste di autorizzazione al trattamento da parte delle aziende potranno avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di esame congiunto.

Fermo restando l'obbligo di consultazione sindacale da svolgersi esclusivamente in sede istituzionale, il datore di lavoro interessato direttamente o tramite gli intermediari autorizzati dovrà effettuare la seguente procedura:

1. inviare all'INPS un SR100 per l'intero periodo di richiesta di CIG previsto dall'Accordo, vale a dire sino al 31 marzo 2013 (numero dei lavoratori, l'elenco dei beneficiari, periodo e le ore previste nella consultazione sindacale) nelle modalità previste. **Non devono essere inviati all'INPS più SR100 relativi alla medesima richiesta di CIG in deroga.**
2. inviare attraverso il sistema informativo SINTESI, ove l'azienda/intermediario è accreditato per le comunicazioni obbligatorie ovvero facendo richiesta di credenziali di accesso nel caso l'azienda/intermediario non sia in possesso (in tal caso dovranno essere richieste al sistema provinciale ove e' ubicata l'unità produttiva), la domanda di CIG in deroga per il medesimo periodo indicato nell'SR100 trasmesso all'INPS. Nell'istanza si dovrà indicare obbligatoriamente il numero di protocollo del modello SR100 rilasciato dall'INPS.
I dati contenuti nel modello di richiesta alla Regione **devono obbligatoriamente essere gli stessi indicati nel modello SR100 inviato all'INPS (numero matricola INPS azienda, numero dei lavoratori e relativo elenco, numero di ore, periodo di intervento).**
3. Successivamente il datore di lavoro/intermediario dovrà inviare alla Regione Puglia - Servizio Politiche per il Lavoro - Via Corigliano 1 ZI - 70100 Bari la seguente

Servizio Politiche per il Lavoro
Via Corigliano,1 Z.I.

Italia 70123 Bari

Info
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Tel [+39] 080.540.75.10
Fax [+39] 080.540.75.10
mail l.fiore@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it

www.sistema.puglia.it

documentazione cartacea:

- a. modulo della domanda di CIGD generata dal sistema informativo SINTESI in marca da bollo da Euro 16,00 firmata dal legale rappresentante;
- b. copia del modello SR100 trasmesso all'INPS (vedi punti 1 e 2);
- c. verbale di accordo sottoscritto in sede istituzionale;
- d. per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito con convenzioni stipulate con l'INPS, idonea certificazione rilasciata dall'ente bilaterale di attestazione di aver fruito degli strumenti della bilateralità;
- e. dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativo SINTESI ai sensi del DPR 445 sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- f. dichiarazione generata dal sistema informativo SINTESI, relativa al mancato superamento dei 24 mesi di fruizione della Cassa integrazione nel triennio precedente alla domanda.

Con riferimento al verbale di consultazione sindacale si ribadisce che esso dovrà contenere - in maniera chiara ed evidente - tutti i punti citati nell'accordo. Per la parte relativa al punto 6 - Indicazione delle ore di fabbisogno di CIG in deroga si precisa che ove esso non sia quantificato si potrà fare riferimento alla distinzione tra riduzione e sospensione, indicando il numero di lavoratori interessati.

Qualora nel verbale siano assenti uno o più elementi indicati nell'Accordo regionale l'istanza sarà rigettata.

L'istruttoria sarà avviata dalla Regione esclusivamente a seguito della ricezione della domanda cartacea nell'ordine di arrivo delle stesse, a prescindere dalla data di avvio della Cassa e dalla data di presentazione della domanda sul sistema Sintesi.

Per i lavoratori assunti nel corso degli anni 2012 2013 la durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga non potrà superare l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro prima del ricorso alla Cig. A tal fine i datori di lavoro richiedenti dovranno espressamente indicare nella domanda, nonché nell'SR100 trasmesso all'INPS i nominativi di tali lavoratori. La mancata comunicazione di tali nominativi, anche se riscontrata successivamente alla fruizione della cassa comporta la decadenza integrale dal beneficio.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, entro 8 gg. dalla effettiva sospensione (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile) per la presa in carico ai fini della erogazione delle politiche attive.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)